



Il D. Lgs. n° 81/2008 ***Titolo IV***

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ***LE FIGURE PROFESSIONALI***

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

Le ditte che realizzano impianti sono generalmente soggette al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, in quanto tali attività rientrano nella definizione di "cantieri temporanei o mobili". Secondo l'articolo 89 del decreto, un cantiere temporaneo o mobile è "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile", inclusi lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee. Questo comprende anche le parti strutturali delle opere impiantistiche.

Pertanto, se l'installazione degli impianti comporta interventi su parti strutturali o altre attività elencate nell'Allegato X del D.Lgs. 81/08, l'area di lavoro è considerata un cantiere temporaneo o mobile, e si applicano le disposizioni del Titolo IV.

È importante notare che, in caso di presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente ha l'obbligo di designare il Coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Lavori esclusi
Lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
Lavori svolti negli impianti connessi all'attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni e delle autorizzazioni;
Lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
Lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave e le operazioni di caricamento di tali prodotti nei piazzali;
Attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale, e nella piattaforma continentale e nelle aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello stato;
Lavori svolti in mare;
Attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

DEFINIZIONI

Committente

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di **appalto di opera pubblica, il committente e' il **soggetto titolare del potere decisionale e di spesa** relativo alla gestione dell'appalto;**

Responsabile dei lavori

Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; **tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del D.Lgs. n° 163/2006, e successive modificazioni, **il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento.****

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Coordinatore per la progettazione

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

DEFINIZIONI

Impresa affidataria.

- impresa **titolare del contratto di appalto** con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, **può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.**

Lavoratore autonomo.

- Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Idoneità tecnico-professionale.

- Possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

DEFINIZIONI

OBBLIGHI COMMITTENTE O R.L. art. 90

Commi 1 e 2

- Il **committente o il RL**, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, **si attiene ai principi e alle misure generali di tutela** di cui all'articolo 15.
- Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il RL **prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro**.
- Il **committente o il RL**, nella fase della progettazione dell'opera, **valuta i documenti** di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

OBBLIGHI COMMITTENTE O R.L. art. 90

Comma 3

- Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione

Commi 4 e 5

- Nel caso di cui al comma 3, il committente o il RL, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
- La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

OBBLIGHI COMMITTENTE O R.L. art. 90

Comma 11

- In caso di **lavori privati**, la disposizione di cui al comma 3 (**nomina CSP**) **non si applica** ai lavori non soggetti a **permesso di costruire**. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Art. 92, comma 2

- Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il CSE, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il PSC e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Art. 90, comma 5

- La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

OBBLIGHI COMMITTENTE O R.L. art. 90

Commi 6, 7 e 8

Il committente o il RL:

- può svolgere, se in possesso dei requisiti dell' art. 98, i compiti di CSP e CSE;
- deve comunicare il nominativo del CSP e del CSE alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi;
- deve indicare nel cartello di cantiere il nominativo del CSP e del CSE;
- può sostituire in qualunque momento, il CSP e il CSE.

Comma 9, let. a)

- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) **verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi** in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla CCIAA e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

OBBLIGHI COMMITTENTE O R.L. art. 90

Idoneità tecnico professionale

1. Ai fini della verifica dell' idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell' appalto**
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all' articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all' articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo**
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali**
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori**
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell' attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell' emergenza, del medico competente quando necessario**
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza**
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo**
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo**
- i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007**
- j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all' art. 14 del presente decreto legislativo**

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell' appalto**
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali**
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione**
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo**
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007**
- f) In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l' idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.**

OBBLIGHI COMMITTENTE O R.L. art. 90

Comma 9, let. b)

- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.**

OBBLIGHI COMMITTENTE O R.L. art. 90

Comma 9, let. c)

- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). **L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del DURC, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.**

OBBLIGHI COMMITTENTE O R.L. art. 90

Comma 10

- **In assenza del PSC** di cui all'articolo 100 **o del fascicolo** di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, **è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.**
- **L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.**

OBBLIGHI CSP art. 91

Commi 1 e 2

- Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP:
 - a) **redige il PSC** di cui all'articolo 100, comma 1, **i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV**;
 - b) **predispone un fascicolo**, i cui contenuti sono **definiti all'allegato XVI**, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. **Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001 (TU Edilizia).**
- Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

OBBLIGHI CSE art. 92

Comma 1, lett. a) e b)

- Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

- a) **verifica**, con opportune azioni di coordinamento e controllo, **l'applicazione**, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle **disposizioni** loro pertinenti contenute **nel PSC** di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) **verifica l'idoneità del POS**, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 100, **assicurandone la coerenza** con quest'ultimo, **adegua il PSC** di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, **verifica** che le imprese esecutrici **adeguino**, se necessario, i rispettivi **POS**;

OBBLIGHI CSE art. 92

Comma 1, lett. c) e d)

- Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

c) **organizza** tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la **cooperazione ed il coordinamento delle attività** nonché la loro **reciproca informazione**;

d) **verifica** l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

OBBLIGHI CSE art. 92

Comma 1, lett. e) e f)

- Durante la realizzazione dell'opera, il CSE:

e) **segnala** al committente e al RL, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, **le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100**, e **propone** la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il RL non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE dà comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla DPL territorialmente competenti;

f) **sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato**, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

RESPONSABILITA' COMMITTENTE E R.L. art. 93

Commi 1 e 2

- **Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al RL. In ogni caso il conferimento dell'incarico al RL non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.**
- **La designazione del CSP e del CSE, non esonera il RL dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).**

OBBLIGHI LAVORATORI AUTONOMI art. 94

Comma 1

- I **lavoratori autonomi** che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE dei lavori, ai fini della sicurezza.

MISURE GENERALI DI TUTELA art. 95

Comma 1

• **I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:**

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;**
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;**
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;**
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;**
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;**
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;**
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;**
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.**

OBBLIGHI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

art. 96

Comma 1

- **I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:**
 - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;**
 - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;**
 - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;**
 - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;**
 - e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il RL;**
 - f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;**
 - g) redigono il POS di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).**

OBBLIGHI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI art. 96

Comma 2

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Quindi niente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) nel cantiere edile o di ingegneria civile!

Obblighi datori di lavoro, dirigenti e preposti Art. 97

Comma 1

- Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.**

Comma 2

- Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

Comma 3

- Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del presente Capo;
 - b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE.**

Requisiti professionali CSP e CSE Art. 98

I requisiti professionali, per CSP e CSE, fanno riferimento (art. 98 comma 1):

- alla laurea magistrale o specialistica (nelle varie classi indicate alla lettera a) del citato comma),**
- al diploma universitario (laurea breve)**
- diploma di geometra o perito industriale,**
- anche ad un'attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per un periodo di tempo compreso tra un anno (i laureati) e tre anni (i diplomati).**
- L'esperienza maturata nel settore delle costruzioni deve però essere integrata a proprie spese (art. 98, secondo e sesto comma) da un apposito corso dalla durata di 120 ore i cui argomenti quelli indicati nell'allegato XIV.**

Requisiti professionali CSP e CSE Art. 98

Corso di 120 ore erogato da:

- **Regioni/Province autonome**
- **INAIL**
- **Ordini degli ingegneri o degli architetti**
- **Collegi dei geometri**
- **Consiglio nazionale dei periti industriali**
- **Università**
- **Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori**
- **Organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni.**

Requisiti professionali CSP e CSE Art. 98

Contenuti del corso da 120 ore per CSP e CSE

I contenuti del corso sono strutturati in tre moduli teorici:

- Giuridico,
- Tecnico e
- Metodologico – Organizzativo

per un totale di **96 ore**

Più un **modulo pratico di 24 ore.**

Obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale, della durata complessiva di 40 ore, per tutti coloro che esercitano le funzioni di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione (compresi anche coloro che hanno conseguito l'attestato di frequenza prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n° 81/2008).

Requisiti professionali CSP e CSE Art. 98

Modalità organizzative del corso da 120 ore per CSP e CSE

- Obbligo **verifica finale di apprendimento**, effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso.
- La verifica dovrà **prevedere una simulazione**, al fine di valutare le competenze tecnico – professionali e dei **test** finalizzati a **verificare le competenze cognitive acquisite**.
- La **presenza** ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del **90%** ed il numero **massimo di partecipanti** per ogni corso è fissato a **35**.

Requisiti professionali CSP e CSE Art. 98

Esenzione frequenza corso di 120 ore:

L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che:

- non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio;

E per coloro che producano:

- un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o

- l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi.

- L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26 (ingegneria della sicurezza).

Notifica preliminare Art. 99

Comma 1

• Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette alla ASL ed alla DPL territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

Comma 2

• Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Comma 3

• Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Piano Sicurezza e Coordinamento Art. 100

Comma 1

- Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all' allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell' Allegato XV. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull' organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l' indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all' allegato XV.

Piano Sicurezza e Coordinamento Art. 100

Comma 2

- Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.

Comma 3

- I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel POS.

Comma 4

- I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei RLS copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Piano Sicurezza e Coordinamento Art. 100

Comma 5

- L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Comma 6

- Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio .

Obblighi di trasmissione Art. 101

Comma 1

- Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Comma 2

- Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 (PSC) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi .

Comma 3

- Prima dell'inizio dei rispettivi lavori **ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria**, la quale, previa **verifica della congruenza** rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che **sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.**

Consultazione RLS Art. 102

Comma 1

- **Prima dell'accettazione del PSC di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.**

Sanzioni - Art. 157 Committente e RL

Articolo	Oggetto	Sanzioni
Art. 90, comma 1 (sec. periodo)	Mancata determinazione della durata dei lavori o delle fasi di lavoro simultanee	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro
Art. 90, comma 3	Mancata nomina del coordinatore per la progettazione	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro
Art. 90, comma 4	Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro
Art. 90, comma 5	Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione in caso di successivo subappalto dei lavori	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 euro
Art. 90, comma 9, lettera a)	Mancata verifica idoneità imprese esecutrici	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 3.600 euro
Art. 90, comma 9, lettera c)	Mancata trasmissione nominativi imprese esecutrici e relativa documentazione	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro
Art. 101, c. 1	Mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro

Sanzioni - Art. 158 CSP e CSE

Articolo	Oggetto	Sanzioni
Art. 91, comma 1	Mancata redazione dei piani di sicurezza e del fascicolo	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro (solo coordinatore per la progettazione dell'opera)
Art. 92, comma 1 lett. a)	Mancata applicazione delle disposizioni contenute nei piani	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro
Art. 92, comma 1 lett. b)	Mancata verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza e mancato adeguamento del piano e del fascicolo	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro
Art. 92, comma 1 lett. c)	Omessa organizzazione della cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra datori di lavoro e i lavoratori autonomi	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro
Art. 92, comma 1 lett. e)	Mancata segnalazione al committente o al responsabile dei lavori delle inosservanze delle imprese esecutrici	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro
Art. 92, comma 1 lett. f)	Mancata sospensione dei lavori	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro
Art. 92, comma 2	Mancata redazione del piano e del fascicolo nei casi citati dall'art. 90, comma 5	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 8.000 euro
Art. 92, comma 1 lett. d)	Omessa verifica del coordinamento della consultazione e partecipazione dei	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 euro

Sanzioni - Art. 159 Datori di lavoro, Dirigenti

Articolo	Oggetto	Sanzioni
Art. 96, comma 1, lett. a), b), c) e g)	Mancata attuazione obblighi generali sicurezza e redazione POS	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro
Art. 97, comma 1	Mancata vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro
Art. 100, comma 3	Mancata attuazione prescrizioni PSC e POS	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro
Art. 96, comma 1, lett. d)	Mancata protezione lavoratori dalle influenze atmosferiche	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 97, comma 3,	Mancato applicazione misure di tutela ed attuazione interventi di coordinamento e verifica congruenza POS	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 100, comma 4	Mancata trasmissione del piano operativo di sicurezza ai RLS	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro
Art. 101, comma 2	Mancata trasmissione del piano operativo di sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro
Art. 101, comma 3	Mancata trasmissione del piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro

Sanzioni - Art. 159 Preposti

Articolo	Oggetto	Sanzioni
Art. 96, comma 1, lett. a)	Mancata attuazione obblighi generali sicurezza	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 100, comma 3	Mancata attuazione di quanto previsto nel PSC e nel POS	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

Sanzioni - Art. 160 Lavoratori

Articolo	Oggetto	Sanzioni
Art. 94	Mancato adeguamento alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 100, comma 3	Mancata attuazione prescrizioni PSC e POS	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 euro